

*Renato RORDORF*

Io temo di non potere dare totale soddisfazione alla sua domanda; ho ascoltato con straordinario interesse gli spunti, i suggerimenti, le osservazioni che sono state formulate. Ma mi sembrerebbe francamente improprio da parte mia in questo momento dare una risposta nel senso di indicare quale osservazione eventualmente mi abbia convinto e quale no, quale suggerimento mi sembra recepibile e quale meno. Si tratta di questioni che verranno tutte portate all'attenzione della Commissione, ma sarà questa poi a doverle valutare; e sarebbe improprio che, in veste di presidente, io anticipassi ora tali valutazioni.

Due cose soltanto velocissimamente vorrei dire.

La prima è di carattere molto generale ed è che uno dei problemi postisi alla nostra Commissione è stato quello di dover scegliere il taglio dimensionale del proprio intervento. Non dobbiamo dimenticare che stiamo lavorando ad un'ipotesi di legge delega, che per definizione deve dettare dei criteri ad un legislatore delegato cui poi spetterà di formulare le norme specifiche. Quanto i criteri di delega debbano essere precisi e dettagliati non è facile da stabilire; gli esempi storici mostrano sovente leggi di delega molto generiche. Basta guardare quella da cui è scaturita la riforma del 2006; ed alquanto vaga fu la legge di delega che dette origine alla riforma del diritto societario del 2003, per non parlare di quella sulla cui base è stato elaborato il testo unico della finanza 1998. Noi, invece, abbiamo preferito optare per una bozza di legge delega alquanto dettagliata. Consta di 15 articoli che contengono oltre un centinaio di principi di delega.

Naturalmente ciò può porre dei problemi, come i colloqui che abbiamo avuto con l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia hanno ben posto in luce, perché una proposta di legge delega molto dettagliata risulta meno facilmente gestibile nell'eventuale successivo percorso parlamentare.

Personalmente non ho alcuna esperienza in questo campo e quindi non so se il taglio che alla fine è stato scelto sia davvero quello ottimale.

Sta di fatto che su alcuni punti - e penso, per esempio, alla indicazione dei meccanismi premiali e sanzionatori a proposito delle procedure di allerta - si è preferito non scendere oltre un certo grado di dettaglio. Ma, com'è ovvio, ci si può riflettere ed eventualmente introdurre qualche precisazione in più. Non senza tuttavia segnalare che, in ordine alle previste misure sanzionatorie penali, si è ritenuto di dover prevedere sin d'ora ipotesi di reato meglio specificate, essendo più stringenti i limiti della delega in materia penale.

Al di fuori del campo penale, per stimolare gli organi societari ad avvalersi tempestivamente degli strumenti di prevenzione della crisi, è stata invece introdotta un'indicazione per un futuro ipotetico legislatore delegato volta a definire un'esplicita e specifica ipotesi di responsabilità civile per il caso in cui quegli strumenti non vengano attivati pur quando ne sussisterebbero le condizioni.

La seconda cosa cui volevo ancora far cenno verte di nuovo sul tema dell'intervento penale. Non c'è dubbio - lo accennava il collega Orlando - che nel nostro progetto c'è un grande assente, ed proprio il profilo penale. Se si vuole riformare il diritto della insolvenza a me pare del tutto ovvio che non si possa non pensare anche a una riforma completa ed organica anche degli aspetti penali del diritto dell'insolvenza. La nostra Commissione non aveva questo mandato e non aveva nemmeno al proprio interno le competenze adeguate. Evidentemente si è ritenuto preferibile, da parte del Ministro della Giustizia, di adottare uno *step by step approach*, e perciò di rimandare ad un momento successivo la riforma del diritto penale della crisi e dell'insolvenza.

Stando così le cose, la Commissione, a parte l'inserimento cui prima ho fatto cenno a proposito delle misure punitive per chi non si avvalga degli strumenti di prevenzione dell'insolvenza, si è limitata a prevedere un adeguamento lessicale delle vigenti disposizioni penali in relazione alla eliminazione del termine "fallimento" (e suoi derivati) dalla normativa civilistica, al fine di garantire la continuità delle fattispecie criminose. Siamo però ben consapevoli che sotto questo aspetto la riforma abbisognerà di un importante completamento.

Io ringrazio di nuovo per la grande quantità di spunti che ci sono stati offerti e che - ripeto - saranno tenuti ben presenti nell'ulteriore fase dei lavori della nostra Commissione.